21647/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/02/2014

ORDINANZA N. 3122

REGISTRO GENERALE N. 39090/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI	- Presidente -
Dott. RENATO GRILLO	- Consigliere -
Dott. SILVIO AMORESANO	- Consigliere -
Dott. LUIGI MARINI	- Rel. Consigliere -
Dott. SANTI GAZZARA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Con sentenza in data 6/2/2013 emessa ex art.442 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Padova il [redacted] è stato condannato alla pena di 4.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dall'art.256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 accertato il 15/3/2010.

Avverso tale decisione è stato proposto atto di appello, da qualificarsi come ricorso avverso sentenza inappellabile ex art.593, comma 3, cod. proc. pen., col quale si lamenta: mancata assoluzione dell'imputato per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; eccessività della pena.

Trattandosi di impugnazione proposta direttamente dal Difensore non iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti questa Corte, si è in presenza di contrasto con la previsione dell'art.613 cod. proc. pen. e di conseguente inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/2/2014

L'Estensore

Il Presidente

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

2 7 MAG 2014

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo